



**Comune di Vaiano Cremasco
Provincia di Cremona**

N. 3181 di Prot.

Vaiano Cremasco li 08/05/2020

Ordinanza Sindacale N. 4 del 08/05/2020

Oggetto: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19. ORDINANZA REGIONALE 03/05/20, N. 539. RIAPERTURA DEI MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' MATTINA.

IL VICESINDACO

Visto l'art. 50, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000;

Richiamati:

- ✓ La deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il D.L. 19/2020 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, il suo art. 3;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08/03/2020, ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, N. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- ✓ l'ordinanza del Presidente di Lombardia n. 539 del 03/05/2020, ad oggetto "*ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, N. 19*";
- ✓ il vigente regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

Considerato che:

- il quadro epidemiologico attuale in Regione Lombardia, pur evidenziando criticità significative, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;
- la riapertura dei mercati cittadini, seppur limitata al settore alimentare, possa contribuire ad attenuare il consistente afflusso di clienti negli esercizi commerciali su area privata e a ridurre gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio;
- lo scopo della presente ordinanza è di attualizzare i contenuti previsti in via generale ed astratta dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 539 del 03/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia prevede che i comuni possano definire, per ogni mercato aperto, l'area interessata, l'assegnazione temporanea dei posteggi e la capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi, fino a tutto il 17 maggio 2020, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ivi richiamate;
- in modo del tutto consequenziale il termine finale della presente ordinanza segue quello della richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, talché cessa il proprio effetto, come quest'ultima, alle ore 24.00 del giorno 17 maggio 2020, salvo proroghe;



**Comune di Vaiano Cremasco
Provincia di Cremona**

Preso atto che:

- il mercato settimanale del martedì mattina conta N. 24 posteggi di cui 8 alimentari e 1 produttori agricoli, attualmente, si svolge in Via Verga;

ORDINA

1) La riapertura del mercato scoperto cittadino, limitatamente al settore alimentare, che si svolge settimanalmente nella giornata di martedì mattina in Via Verga con le seguenti modalità:

- **Non sono ammessi operatori di spunta;**
- **sono delimitati N. 9 posteggi e sono assegnati ai seguenti operatori:**
 - **Posteggio N. 3 ROSSI;**
 - **Posteggio N. 4 SCOPELLITI;**
 - **Posteggio N. 5 SCORSETTI;**
 - **Posteggio N. 6 PARATI;**
 - **Posteggio N. 8 ORTOFRUTTICOLA DA.MA;**
 - **Posteggio N. 9 TOSINI LUCA;**
 - **Posteggio N. 10 FRASSI GIOVANNA;**
 - **Posteggio N. 11 GUERINONI MILENA;**
 - **Posteggio N. 13 PRODUTTORE AGRICOLO;**

2) Anche in deroga parziale a quanto previsto dal Regolamento generale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, la riapertura circoscritta del mercato è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) le operazioni di occupazione e montaggio delle strutture di vendita da parte degli operatori commerciali non potranno essere iniziate prima delle ore 07.00 e solo in seguito all'assegnazione dei posti, operata in loco dalla Polizia Locale;
- b) le operazioni di vendita dovranno iniziare alle ore 8.00 e dovranno terminare alle ore 12.00. L'area dovrà essere lasciata libera da ogni struttura e mezzo di vendita entro le ore 13.00;
- c) gli operatori commerciali sono tenuti alla raccolta ed alla rimozione di ogni genere di rifiuto prodotto nell'esercizio dell'attività;
- d) la presenza dell'operatore non verrà presa in considerazione ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria;
- e) in caso di assenza dell'operatore, il posteggio non verrà assegnato ad eventuali spuntisti presenti;

DISPONE INOLTRE

richiamando le prescrizioni dettate dall'ordinanza di Regione Lombardia N. 539 del 03/05/2020, al fine di attuare la riapertura parziale del mercato, dovranno essere osservate le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza:

- a) è ammessa la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
- b) gli operatori commerciali di mercato hanno l'obbligo di utilizzo di guanti oltre che di mascherina a copertura di naso e bocca;
- c) è obbligatorio il distanziamento di 2,5 metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- d) è obbligatorio il distanziamento di almeno un metro fra il cliente e l'operatore commerciale da attuare, se necessario, anche con il posizionamento di opportuna segnaletica a cura dell'operatore commerciale;
- e) gli operatori del mercato sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- f) la limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato in Via Verga è effettuata con le strutture di vendita integrate dalle transenne e dall'impiego di nastro bianco e rosso o da altri



Comune di Vaiano Cremasco Provincia di Cremona

strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa. Nei dintorni della predetta area dovrà essere collocata idonea segnaletica che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso, fermo restando che l'accesso all'area mercatale è consentito unicamente dall'ingresso posto su Via Verga e che l'uscita dall'area dovrà avvenire obbligatoriamente dall'accesso posto sulla medesima via:

- g) è vietato accedere all'area mercatale o uscire da essa da punti diversi rispetto a quelli come sopra previsti;
- h) all'interno dell'area è consentita la presenza contemporanea al massimo di un numero di persone pari al doppio dei punti vendita presenti; pertanto, al fine di limitare la concentrazione di persone, l'accesso all'area viene consentito ad un solo componente per nucleo familiare (ad eccezione di minori di anni 14, disabili ed anziani);
- i) l'accesso all'area potrebbe essere subordinato alla rilevazione da parte di personale addetto, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato;
- j) L'accesso all'area di mercato è vietato a persone che, a seguito di eventuale rilevazione della temperatura corporea, rivelino un valore uguale o superiore a 37.5° C; tale disposizione è prevista anche per gli operatori commerciali e per il personale in servizio al mercato;
- k) al momento dell'accesso all'area, dovranno essere indossati guanti monouso da tenere calzati per tutto il periodo di permanenza all'interno di essa;
- l) è obbligatorio, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino al giorno 17 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe.

Il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato ai sensi dall'art. 4 del Decreto-Legge N. 19/2020.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine. Il personale della Polizia Locale operante in loco ha la possibilità, per ragioni di necessità, di adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire il regolare svolgimento dei mercati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni (Legge 6/12/71, N. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24/11/1971, N. 1199) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza ed opportuna conoscenza a:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;
- al Comando dei Carabinieri di Bagnolo Cremasco;
- al Segretario Comunale e all'Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza;
- alla Polizia Locale;
- alla Protezione Civile;
- agli operatori interessati.

Il Vicesindaco
Giuseppe Riccardi

